



LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A

COMUNICATO UFFICIALE N. 153 DEL 23 marzo 2014

A) RISULTATI DI GARE

Si rendono noti i risultati delle gare sotto indicate con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni in esito all'esame della posizione dei calciatori che vi hanno preso parte:

1) SERIE A TIM

Gare del 22 marzo 2014 - Decima giornata ritorno

Chievo Verona-Roma 0-2
Torino-Livorno 3-1

B) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo dott. Gianpaolo Tosel, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Eugenio Tenneriello, nel corso della riunione del 23 marzo 2014, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

" " " N. 81

1) SERIE A TIM

Gare del 22 marzo 2014 - Decima giornata ritorno

In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni, in attesa del ricevimento degli elenchi di gara:

a) SOCIETA'

Il Giudice sportivo

premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della decima giornata ritorno sostenitori delle Società **Roma e Torino** hanno, in violazione della normativa di cui all'art. 12 comma 3 CGS, introdotto nell'impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);

153/494



considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 13, comma 1. lett. a) b) ed e) CGS, con efficacia esimente,

delibera

di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.

* * * * *

Ammenda di € 8.000,00 : alla Soc. **TORINO** per avere suoi sostenitori, prima dell'inizio e nel corso della gara, rivolto continuativamente cori insultanti agli Ufficiali di gara.

Ammenda di € 6.000,00 : alla Soc. **ROMA** per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco due fumogeni e quattro petardi; entità della sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all'art. 13 lett. a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza..

b) CALCIATORI

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

EL MOUTTAQUI BENATIA Benatia Medhi (Roma): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Ottava sanzione).

MESBAH Djamel Eddine (Livorno): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (TERZA SANZIONE)

BENTIVOGLIO Simone (Chievo Verona)

Il Giudice Sportivo: *dott. Gianpaolo Tosel*

" " "

Gli importi delle ammende comprese quelle irrogate ai tesserati di cui al presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società.

PUBBLICATO IN MILANO IL 23 MARZO 2014

IL PRESIDENTE
Maurizio Beretta